



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Sommario

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali	2
Art. 2 – Requisiti soggettivi	2
Art. 3 – Requisiti professionali	3
Art. 4 – Pari opportunità	3
Art. 5 – Pubblicità delle nomine	3
Art. 6 – Candidature.....	3
Art. 7 – Esame delle candidature	4
Art. 8 – Nomina o designazione	4
Art. 9 – Condizione di efficacia.....	4
Art. 10 – Revoca.....	4

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali

Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio direttivo dell'Ordine, nonché a quelle effettuate in via residuale direttamente dal Presidente dell'Ordine, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta secondo criteri di terzietà, imparzialità e concorrenza.

Art. 2 – Requisiti soggettivi

I rappresentanti dell'Ordine in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.

I rappresentanti dell'Ordine:

1. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013:
 - ipotesi di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (Capo II, Art. 3),
 - di inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (Capo III, Artt. 4 e 5),
 - di inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico (Capo IV, Artt. 6, 7 e 8),
 - di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (Capo V, Artt. 9 e 10),
 - di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (Capo VI, Artt. 11, 12, 13 e 14)
2. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i., ostative all'assunzione dell'incarico:
 - coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
 - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni

di reclusione per delitto non colposo;

- coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012: soggetti, già appartenenti ai ruoli delle amministrazioni richiedenti e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
4. non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
5. non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.

Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità.

Coloro che rappresentano l'Ordine possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 3 – Requisiti professionali

I rappresentanti dell'Ordine in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.

I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito *curriculum*, debitamente sottoscritto dall'interessato.

Art. 4 – Pari opportunità

Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità.

Art. 5 – Pubblicità delle nomine

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo le nomine da effettuarsi.

Il Consiglio con apposita deliberazione definisce con avviso i criteri della selezione, che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine per un periodo di giorni 10.

L'avviso contiene il termine perentorio per proporre la candidatura.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare anche la formazione di appositi elenchi di nominativi tra soggetti in possesso dei necessari requisiti a fine di accelerare le procedure di assegnazione degli incarichi.

In questo caso le nomine verranno effettuate mediante estrazione in una rosa di professionisti, garantendo anche il principio della rotazione.

Art. 6 – Candidature

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.

Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Presidente dell'Ordine e devono essere corredate da:

1. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura; dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;

La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.

Non saranno accolte le candidature che:

1. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
2. non siano state regolarmente sottoscritte.
3. Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 7 – Esame delle candidature

Il Presidente dell'Ordine, entro i 7 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle candidature, mette a disposizione dei Consiglieri le stesse nell'apposita area riservata, unitamente ai *curricula* dei candidati e all'indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel presente e nel precedente mandato.

Le richieste di nomina pervenute devono essere precedute, d'ufficio, dalla verifica dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica indicate nel precedente art. 2, c. 2.

Art. 8 – Nomina o designazione

Il Consiglio Direttivo delibera le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, previa valutazione delle candidature presentate.

I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati sul sito dell'Ordine per 15 giorni consecutivi. Qualora l'avviso pubblicato vada deserto il Presidente dell'Ordine, o un suo delegato, potrà provvedere a contattare direttamente soggetti che presentino i requisiti richiesti al fine di garantire gli adempimenti richiesti.

Nel caso vi siano caratteristiche di necessità ed urgenza da garantire, espressamente indicate, il Presidente potrà provvedere direttamente, successivamente l'atto di nomina dovrà essere ratificato con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Condizione di efficacia

I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2, c. 2.

Detta dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

La dichiarazione è ripetuta annualmente.

Art. 10 – Revoca

Il Consiglio Direttivo può revocare le nomine di propria competenza in caso di:

1. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
2. incompatibilità sopravvenuta;
3. gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Presidente dell'Ordine o dal Consiglio direttivo per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
4. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi dell'Ordine, ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
5. venir meno del rapporto fiduciario.